

CIRCOLARE INFORMATIVA PER LA CLIENTELA DELLO STUDIO BORLETTO

Con la Legge n. 145 del 30.12.2018 è stata emanata la “Legge di Bilancio 2019”, in vigore dal 01.01.2019.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, di bilancio e di agevolazioni contenute nella predetta Legge e in altri interventi normativi collegati.

OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE

A partire dal 2019 per poter detrarre l'IVA e dedurre il costo relativo agli acquisti di carburante è obbligatorio effettuare il pagamento della spese tramite mezzi tracciabili (bancomat, carta di credito/debito e prepagate) e ottenere dal distributore la relativa FATTURA ELETTRONICA. Pertanto non sono più ammessi la scheda carburante o il solo estratto conto con le movimentazioni bancarie di pagamento.

A tal proposito è necessario individuare presso il proprio distributore la soluzione migliore per gestire tale adempimento. Attualmente sul mercato sono state introdotte diverse opzioni in merito: contratti di netting (tessere prepagate), APP per smartphone, buoni carburante, invio dei giustificativi tramite e-mail per richiedere la fattura elettronica ecc.

NUOVA MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

Per coloro che emettono fatture elettroniche con obbligo di apposizione della marca da bollo, si ricorda che non è più necessario applicare il contrassegno sul documento cartaceo (c.d. fattura di cortesia). L'imposta di bollo dovrà essere corrisposta con periodicità trimestrale sulla base dell'ammontare calcolato direttamente dall'Agenzia Entrate entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre (20/04 – 20/07- 20/10- 20/01).

Il pagamento potrà essere assolto tramite il servizio che sarà messo a disposizione nell'area riservata del portale dell'Agenzia Entrate, oppure mediante addebito sul conto corrente o utilizzando apposito F24. Tale novità riguarda SOLTANTO le fatture elettroniche, pertanto continua ad applicarsi il contrassegno acquistato in tabaccheria sulle ricevute (ad esempio per locazione) e sulle fatture in formato cartaceo escluse dall'obbligo di emissione elettronica (es. fatture dei medici ai pazienti e fatture emesse dai regimi agevolati “minimi e forfettari”).

NUOVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Si ricorda che la fatturazione elettronica rappresenta soltanto un nuovo metodo di gestione del flusso di fatturazione tra Fornitore e Cliente. Pertanto, rimangono sostanzialmente invariati gli obblighi di natura contabile-fiscale e dichiarativa attualmente in vigore (ad esempio obbligo di tenuta dei registri contabili / Iva / beni strumentali / inventari, redazione delle dichiarazioni dei redditi / Irap / Iva / 770 / CU / Liquidazioni Periodiche IVA, modelli INTRASTAT e comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria o delle Spese Funebri ecc.).

Per il 2019 l'unico adempimento che è stato soppresso è la Comunicazione dei Dati Fatture c.d. SPESOMETRO. Inoltre, è stato introdotto il c.d. ESTEROMETRO, una comunicazione con cadenza MENSILE per riepilogare all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni effettuate (fatture emesse e fatture ricevute) con operatori stranieri/esteri (UE o EXTRA UE). Tale adempimento è aggiuntivo alla redazione e all'invio dei modelli INTRASTAT che riguardano soltanto determinate operazioni svolte nell'Unione Europea. Probabilmente già a

partire dal prossimo mese di Febbraio si dovrà procedere con tale nuovo adempimento, per il quale si attendono disposizioni da parte dell'Agenzia delle Entrate tramite apposito provvedimento.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO

A partire dal 01.01.2020 (con introduzione in via anticipata, dal 01.07.2019, per i commercianti al minuto con volume d'affari superiore a 400.000 euro), entrerà in vigore l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e tutti commercianti al minuto saranno tenuti a dotarsi di strumenti idonei per adempiere al nuovo obbligo (registratori di cassa di ultima generazione).

A tal fine, per gli anni 2019 e 2020, è stata prevista l'attribuzione di un contributo pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi (entro il limite di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, con riferimento a ciascun apparecchio/registratore di cassa). Esso sarà riconosciuto all'acquirente tramite credito di imposta utilizzabile in compensazione su modello F24.

Le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo saranno emanate con apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

ABROGAZIONE SUPERAMMORTAMENTI – PROROGA IPERAMMORTAMENTI CON MODIFICHE

Sono abrogati, dal 2019, i super-ammortamenti, mentre viene prorogata la disciplina degli iper-ammortamenti con alcune modifiche.

Ricordiamo che questi ultimi sono introdotti per l'acquisto di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0", quali: i beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento; i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità; i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. La nuova versione dell'iper-ammortamento prevede l'introduzione di diverse misure agevolative in ragione dell'ammontare degli investimenti effettuati. In particolare, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica con le seguenti misure:

- 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100%, per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50%, per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro.

ABROGAZIONE ACE E TASSAZIONE AGEVOLATA DEGLI UTILI REINVESTITI IN BENI STRUMENTALI E IN OCCUPAZIONE

A seguito dell'abrogazione della disciplina Agevolazione alla Crescita Economica (ACE) e dell'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI) viene introdotta, dal 2019, la cosiddetta *mini-ires*, un regime di tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali e/o per l'incremento occupazionale, fruibile dai soggetti IRES e IRPEF. Tali novità saranno oggetto di specifici provvedimenti attuativi ancora in fase di emanazione.

AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI DEDUCIBILITA'IRPEF/IRES DELL'IMU

Dal 2019 viene aumentata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, ai fini IRPEF e IRES, dell'IMU corrisposta sugli immobili strumentali.

NUOVA SABATINI - RIFINANZIAMENTO

Viene rifinanziata la misura di cui all'art. 2 del DL 69/2013 (c.d. "nuova Sabatini"), per complessivi: 48 milioni di euro nel 2019; 95 milioni di euro dal 2020 al 2023; 48 milioni di euro nel 2021. Essa prevede la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

REVISIONE DI PREMI E CONTRIBUTI INAIL E NOVITA' IN MATERIA DI AUTOLIQUIDAZIONE

Viene disposta la riduzione delle tariffe dei premi e dei contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con effetto dal 01.01.2019 al 31.12.2021.

Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe a decorrere dall'anno in corso, è stata prevista la proroga, per il solo anno 2019 dal 16.02.2019 al 16.05.2019, dei termini per il versamento del premio anticipato per l'anno 2019 e della regolazione del premio relativa al periodo assicurativo 2018.

ESTENSIONE DEL REGIME FORFETARIO ex L. 190/2014

Novità introdotte dal 2019:

- innalzamento della soglia dei ricavi/compensi annui a 65.000 euro per tutti i contribuenti interessati;
- eliminazione del limite relativo alle spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e compensi ai collaboratori che era pari a complessivi 5.000 euro annui;
- eliminazione del limite relativo al costo complessivo dei beni strumentali posseduti alla chiusura dell'esercizio che era pari a complessivi 20.000 euro annui;
- possibilità, per il Regime Forfetario, di coesistere con la percezione di un reddito di lavoro dipendente o assimilato, anche se superiore a 30.000 euro annui.

Cause di esclusione:

- partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- partecipazione in Società a Responsabilità Limitata (SRL) che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (novità);
- impossibilità di svolgere l'attività in Regime Forfetario nei confronti di datori di lavoro attuali o dei precedenti due periodi d'imposta, nonché nei confronti di soggetti ad essi riconducibili (novità).

Rimangono applicabili le aliquote di tassazione del 15% e del 5% (per i primi 5 anni di attività). Rimangono le esclusioni dall'applicazione di IVA, ritenute d'acconto e studi di settore. Rimane l'obbligo di conservazione e di indicazione in Dichiarazione dei Redditi dei giustificativi dei costi ove sostenuti.

Nello specifico, lo Studio ha già effettuato specifici calcoli di convenienza per l'applicazione del Regime in commento in capo ad ogni singolo Cliente. Pertanto, coloro per i quali è emersa una significativa convenienza nell'accedere al Regime Forfetario a partire dal 2019 sono già stati singolarmente avvisati.

PROROGA PER TUTTO IL 2019 DELLE DETRAZIONI PER:

- **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI** (detrazione del 65% - 50% già ridotto per infissi);

- **INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONI EDILIZIO** (detrazione del 50%). Per tali interventi è da porre particolare attenzione al nuovo obbligo Enea come da comunicazione del ns. Studio con apposita e-mail inviata il 22.11.2018;

- **BONUS MOBILI** se riferiti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 01.01.2018;

- **BONUS VERDE** detrazione del 36% per interventi riguardanti la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, fino ad un massimo di 5.000 euro.

NOVITA' IN MATERIA DI CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

Con riferimento alla cedolare secca sulle locazioni viene estesa l'applicabilità dell'imposta sostitutiva al 21% anche ai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili:

- classificati catastalmente nella categoria catastale C/1 (Negozi o botteghe);
- di superficie non superiore a 600 metri quadrati.

Nel computo dei 600 mq., che costituiscono il limite per l'applicabilità della cedolare secca, non vanno considerate le pertinenze che, però, accedono anch'esse all'imposta sostitutiva se locate congiuntamente all'immobile principale.

Anche la “nuova” cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione ai soli contratti stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni e produttivi di redditi fondiari.

La “nuova” cedolare secca si può applicare soltanto ai contratti stipulati nel 2019 (cioè stipulati dal 01.01.2019 al 31.12.2019). Non si tratta, quindi, di una misura “a regime”, ma operante solo per contratti stipulati nel 2019 e per i quali si continuerà ad applicare per tutta la durata contrattuale delle locazioni in commento.

Al contrario, la cedolare secca non potrà applicarsi ad alcun contratto di locazione di immobili commerciali già in corso nel 2018. A scopo antielusivo, viene precisato che non possono accedere all'imposta sostitutiva i contratti stipulati nel 2019 ove, alla data del 15.10.2018, risultasse in corso un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale.

ESTROMISSIONE DELL'IMMOBILE DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE - RIAPERTURA

Viene riaperta la disciplina dell'estromissione dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale, che consente di fare transitare l'immobile dalla sfera imprenditoriale a quella “privata” della persona con un'imposizione ridotta. Il regime agevolativo in esame prevede:

- l'assoggettamento della plusvalenza derivante dall'estromissione (pari alla differenza tra il valore di mercato dell'immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%;
- la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell'immobile, il suo valore catastale.

L'operazione deve avvenire tra il 01.01.2019 e il 31.05.2019, anche mediante comportamento concludente (es. annotazione nelle scritture contabili); gli effetti dell'estromissione retroagiscono al 01.01.2019; l'imposta sostitutiva deve essere corrisposta per il 60% entro il 30.11.2019 e per il rimanente 40% entro il 16.06.2020.

RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE E DEI TERRENI-RIAPERTURA

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e del valore dei terreni, detenuti al di fuori dal regime di impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l'assolvimento di un'imposta sostitutiva su tale valore. A tal fine, gli interessati dovranno, entro il 01.07.2019, individuare un professionista abilitato per redigere e asseverare la perizia di stima della partecipazione o del terreno e versare l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadranno il 30.06.2020 e il 30.06.2021, con applicazione degli interessi del 3% annuo). In particolare, viene previsto che sul valore della perizia di stima si applica:

- l'aliquota dell'11%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR alla data del 01.01.2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR alla data del 01.01.2019;
- l'aliquota del 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.

DEFINIZIONE DEI RUOLI/CARTELLE ESATTORIALI DA OMESSO VERSAMENTO

Viene introdotta una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati, circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione. Deve trattarsi di debiti di persone fisiche che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000 euro. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, non trattandosi di persone fisiche. Devono inoltre essere debiti diversi da quelli dell'art. 4 del DL 119/2018 (che prevede l'annullamento di diritto dei carichi sino a 1.000,00 euro del periodo 2000-2010).

Lo stralcio del debito si applica a chi ha un ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 euro e consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora, corrispondendo diverse percentuali dell'imposta e altri interessi sulla base di specifiche classi di redditi ISEE. L'intera procedura deve essere attivata presso Agenzia della Riscossione entro il 30.04.2019, a cura del debitore. Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell'istanza non rientrino nella definizione.

Lo Studio Borletto rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali Saluti.

Dott. Alfio BORLETTO